

Aurora Rasi

**SUGLI EFFETTI DEI PARERI
CONSULTIVI DELLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

Estratto

Sugli effetti dei pareri consultivi della Corte europea dei diritti dell'uomo ¹.

— La circostanza che, ai sensi dell'art. 5 del Protocollo n. 16, i pareri non abbiano effetti vincolanti induce a ritenere che essi perseguano la mera finalità di prospettare, al giudice richiedente, il significato delle norme convenzionali sulla cui interpretazione questi nutra dei dubbi. Si tratterebbe, cioè, di uno strumento meramente interlocutorio. In tal senso si esprime il rapporto esplicativo del Protocollo (*Explanatory Report to Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Strasburg, 2 novembre 2013, par. 11). Nello stesso senso si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo. Nei due pareri resi sinora, essa ha infatti precisato che « [t]he aim of the procedure is [...] to give the requesting court or tribunal guidance on Convention », e che il suo ruolo « is limited to furnishing an opinion in relation to the questions submitted to it » (Corte europea dei diritti dell'uomo (grande camera), parere 10 aprile 2019 relativo al *riconoscimento nel diritto interno di un legame di filiazione tra un bambino nato da maternità surrogata praticata all'estero e la madre d'intenzione*, richiesto dalla Corte di cassazione francese, richiesta n. P16-2018-001, reperibile, come gli altri documenti della Corte, nel sito <https://hudoc.echr.coe.int>, d'ora in poi « primo parere », par. 25; parere 29 maggio 2020 relativo all'*utilizzo della tecnica della "legislazione tramite rinvio" per la definizione di un'infrazione e ai criteri da applicare per comparare la legge penale in vigore nel momento in cui è stata commessa l'infrazione e la legge penale quale modificata*, richiesto dalla Corte costituzionale armena, richiesta n. P16-2019-001, di seguito « secondo parere », par. 43). Il carattere interlocutorio dei pareri fungerebbe peraltro da discriminare tra la competenza consultiva e quella contenziosa della Corte europea: « under Protocol No. 16, the Court's role is not to rule in adversarial proceedings on contentious applications by means of a binding judgment but rather [...] to provide the requesting court or tribunal with guidance » (secondo parere, par. 51, e primo parere, par. 34).

Eppure, nonostante le chiare affermazioni di principio, tale carattere interlocutorio non ha impedito che ai pareri venissero attribuiti effetti giuridici assai pervasivi. In particolare, la Corte europea ha già fondato diverse sue recenti decisioni sulla interpretazione della Convenzione adottata nei propri pareri. Peraltro, la Corte ha così agito financo nei confronti di Stati che non hanno

¹ Questo scritto è stato sottoposto a referaggio.

ratificato il Protocollo n. 16: esempi di tale tendenza possono rinvenirsi nelle sentenze 19 novembre 2020, *Pantalón c. Croazia*, ricorso n. 2953/14, e 10 settembre 2020, *N.Š. c. Croazia*, ricorso n. 36908/13. In ambedue i casi la Corte europea ha accertato la responsabilità della Croazia attraverso una sorta di rinvio al « precedente » costituito dal suo secondo parere, nel quale veniva interpretato l'art. 7 della Convenzione, relativo al principio di legalità, e ne veniva significativamente estesa la portata. Più precisamente, nel secondo parere la Corte ha accertato che i requisiti che devono essere posseduti dalle norme penali ai sensi dell'art. 7, ed in particolare il requisito della prevedibilità, debbano essere soddisfatti anche da tutte le norme *extra*-penali alle quali la norma penale faccia rinvio (secondo parere, par. 72).

Nel caso *Pantalón* la Corte europea era chiamata a verificare se la Croazia avesse violato l'art. 7 della Convenzione condannando il ricorrente per avere varcato il confine croato portando con sé, senza dichiararlo, un fucile da pesca. Non potendo egli avere contezza della criminosità della sua condotta sulla base del diritto nazionale, il ricorrente sosteneva che la sua condanna fosse imprevedibile e ledesse, pertanto, il principio di legalità (sentenza *Pantalón*, cit., paragrafi 5-12). Ebbene la Corte europea, anziché richiamare la precedente giurisprudenza formatasi in sede contenziosa, ha avviato l'analisi dell'art. 7 facendo rinvio ai principi giurisprudenziali in materia, quali erano stati espressi nel suo secondo parere (*ibidem*, par. 45). Una volta accertato il contenuto della norma anche e soprattutto in base al parere, essa ha ritenuto che la Croazia avesse violato la Convenzione.

Nel caso *N.Š.* la Corte europea ha addirittura applicato lo *standard* interpretativo elaborato all'interno del secondo parere con riferimento all'art. 7 al fine di chiarire il significato di una diversa disposizione della Convenzione, ossia l'art. 10. È noto come l'art. 10 stabilisca che « everyone has the right to freedom of expression » e, subito dopo, ammetta che l'esercizio di tale diritto « may be subject to [...] penalties as are prescribed by law ». Nel caso di specie la ricorrente, *N.Š.*, condannata per avere reso pubbliche talune notizie riservate, sosteneva che la Croazia avesse leso il suo diritto di esprimersi liberamente (sentenza *N.Š.*, cit., paragrafi 11-17, 40, 45 e 71). Ebbene la Corte europea, nell'accertare se la condanna di *N.Š.*, pur lesiva del suo diritto di esprimersi, fosse nondimeno lecita in quanto sussumibile tra le « penalties [...] prescribed by law » ammesse dall'art. 10, applicava alla norma penale croata, ed alla norma *extra*-penale cui questa faceva rinvio per definire la nozione di « notizie riservate », i criteri interpretativi elaborati nel suo secondo parere con riferimento all'art. 7 (*ibidem*, par. 85 ss.).

Non è però agevole individuare la base giuridica che consenta allo strumento consultivo disegnato dal Protocollo n. 16 di produrre effetti così pervasivi financo nei confronti di Stati che tale Protocollo abbiano finora scelto di non ratificare.

Una ricostruzione è contenuta nel rapporto esplicativo del Protocollo n. 16, il quale traccia una stretta analogia, quanto ai loro effetti, tra i pareri e le decisioni emesse dalla Corte in sede contenziosa. In particolare, il rapporto indica che, siccome i pareri confluiscono nella giurisprudenza della Corte europea « alongside its judgments and decisions », allora l'interpretazione della Convenzione che viene formulata nei pareri « would be analogous in its effect to the interpretative elements set out by the Court in judgments and decisions » (par. 27).

L'equiparazione fra gli effetti dei pareri e quelli delle decisioni pervade peraltro l'intero rapporto esplicativo. Da essa discende addirittura la possibilità, per i pareri, di incidere sulla sfera soggettiva delle parti del procedimento *a quo*, quasi che esse siano naturalmente parti anche del procedimento consultivo innanzi alla Corte europea. Il par. 26 del rapporto indica, infatti, che tali parti, pur conservando il diritto di ricorrere alla Corte europea *ex art. 34* della Convenzione, incontrano una preclusione a proporre motivi di ricorso concernenti questioni affrontate nel parere. Su dette questioni, verrebbe da dire, la Corte si sarebbe già pronunciata, nei loro confronti, in via definitiva.

L'idea di un'assimilazione fra queste due categorie di atti, anche solo riferita ai loro effetti, trascura però le differenze che intercorrono tra le procedure che conducono alla loro adozione ed implica, pertanto, un'operazione argomentativa difficilmente accettabile. Infatti, mentre le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo si formano all'esito di un procedimento che si svolge necessariamente nel contraddittorio tra le parti, le quali sono peraltro le destinatarie naturali dell'accertamento vincolante in esse contenuto, i pareri vengono resi al termine di una procedura non fondata sul principio del contraddittorio e tesa soltanto ad interpretare il dettato convenzionale. Né analoga è la funzione delle decisioni e dei pareri. Per propria natura, le decisioni tendono ad appurare se vi siano state violazioni della Convenzione e, in caso positivo, a definirne le conseguenze in termini di riparazione e a ripristinare, se necessario, una situazione conforme a diritto. Diversamente, i pareri tendono a chiarire il contenuto delle norme convenzionali al giudice che sia in procinto di applicarle, auspicando così di favorirne la corretta attuazione. Non pare quindi errato sostenere che, tra le decisioni ed i pareri della Corte europea, l'unica assimilazione possibile concerne la circostanza che siano emessi dallo stesso organo giurisdizionale. Si tratta, con tutta evidenza, di un'analogia scarsamente caratterizzante dal punto di vista giuridico, la quale non è sufficiente a dimostrare l'assimilabilità delle due categorie di atti.

Pertanto, l'ipotesi che i pareri possano produrre effetti giuridici nei confronti di soggetti terzi non sembra giuridicamente fondata. Tra i soggetti terzi dei pareri vanno evidentemente annoverati gli Stati. Sebbene dei dubbi possano sorgere sulla terzietà dello Stato del giudice remittente il quale, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo n. 16, « shall have the right to submit written comments and take part in any hearing », e non può dunque dirsi *tout court* estraneo alla procedura, sono senz'altro « terzi » rispetto al parere tutti gli altri Stati che hanno ratificato il Protocollo e, a maggior ragione, tutti quegli Stati che tale strumento neppure abbiano ratificato (in senso diverso, si vedano, tra gli altri, DE SENA, *Caratteri e prospettive del Protocollo 16 nel prisma dell'esperienza del sistema interamericano di protezione dei diritti dell'uomo*, *Diritti umani e diritto int.*, 2014, p. 593 ss., e PIRRONE, *I primi pareri pregiudiziali della Corte europea dei diritti umani: aspetti procedurali*, *ibidem*, 2020, p. 531 ss.). Allo stesso modo, rispetto al parere sono soggetti « terzi » le parti sostanziali del procedimento *a quo*: difficilmente, quindi, la loro sfera giuridica potrebbe essere incisa, peraltro *in peius*, dai pareri. Del resto, in base all'art. 34 della Convenzione, ciascun individuo può adire la Corte europea e può, in linea di principio, domandarle di rivedere tutte, ma proprio tutte, le sue precedenti statuizioni, financo quelle più consolidate della sua giurisprudenza. Non si vede, allora, come la mera ventura di trovarsi convenuti dinanzi ad un giudice nazionale il quale scelga di interrogare la Corte

europea ex Protocollo n. 16 possa limitare tale diritto al punto da precludere di trattare, nel proprio ricorso, tutte le questioni affrontate nel parere.

A nulla sembra peraltro valere la specificazione, pure contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui la limitazione del diritto delle parti sostanziali di ricorrere alla Corte europea non sarebbe automatica, bensì sussisterebbe soltanto laddove il giudice nazionale osservasse effettivamente (« effectively ») il parere. Al di là della illogicità di far dipendere la possibilità di esercitare i diritti convenzionali dalle scelte operate dal giudice nazionale, la quale dovrebbe anzi essere garantita dalla Corte europea anche avverso le scelte dei giudici nazionali, tale specificazione prefigurerebbe una situazione a dir poco singolare. Alle parti del giudizio *a quo* sarebbe *tout court* precluso di contestare le posizioni espresse dalla Corte europea nel suo parere sol che il giudice di merito le accogliesse. Però, esse potrebbero ricorrere alla Corte europea anche con riferimento alle questioni affrontate nel parere qualora il giudice nazionale lo disattendesse. Il diritto delle parti del procedimento *a quo* di adire la Corte europea degraderebbe, quindi, a strumento utile a garantire alla Corte europea di rendere vincolante, *de facto*, il proprio parere: nei confronti del giudice nazionale, il quale saprebbe che se si discostasse dal parere le parti sindacherebbero il suo comportamento innanzi alla Corte europea; nei confronti dello Stato del cui apparato sia parte il giudice, il quale si troverebbe convenuto in un procedimento internazionale dall'esito forse scontato.

892

Non che una soluzione che tenesse in una qualche considerazione i diritti convenzionali delle parti del procedimento *a quo* non fosse configurabile. Nel par. 3, l'art. 94 del Regolamento della Corte, inserito nel capitolo dedicato ai pareri ex Protocollo n. 16, stabilisce che « [t]he President of the Grand Chamber may invite the parties to the domestic proceedings to submit written observations and, if appropriate, to take part in an oral hearing ». Esso non pone in capo alle parti del procedimento *a quo* il diritto di partecipare alla procedura consultiva, come stabilisce invece l'art. 3 del Protocollo n. 16 per lo Stato del giudice remittente. L'art. 94, par. 3, bensì configura una mera facoltà di intervento, che può essere concessa discrezionalmente dalla Corte europea alle parti. Tuttavia, tale disposizione ben avrebbe potuto essere valorizzata, anche nell'ottica di ridurre il contenzioso inerente alle questioni affrontate nei pareri. In particolare, non sarebbe stato irragionevole precludere di trattare nell'ambito del proprio ricorso alla Corte europea tutte le questioni che abbiano formato oggetto del parere alle sole parti del procedimento *a quo* le quali, pur invitate a partecipare alla procedura consultiva sulla base dell'art. 94 del Regolamento, avessero scelto di restarne estranee. Così, di converso, sarebbe rimasta impregiudicata la portata del diritto garantito dall'art. 34 della Convenzione alle parti del procedimento *a quo* che non fossero state invitate a partecipare alla procedura consultiva.

Una diversa ricostruzione degli effetti dei pareri della Corte europea sugli Stati che non hanno ratificato il Protocollo n. 16 può rinvenirsi nella sentenza della Corte costituzionale italiana del 9 marzo 2021 n. 33, la quale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l'ord. 29 aprile 2020 n. 8325.

Nell'aprile del 2020 la Corte di cassazione era chiamata ad accertare se fosse possibile attribuire, nell'atto di nascita di un minore venuto al mondo attraverso la tecnica della maternità surrogata, la qualifica di « genitore » al suo padre d'intenzione. Il diritto italiano vieta il ricorso alla maternità surrogata. Pertanto,

la previa giurisprudenza della Corte di cassazione aveva stabilito che in Italia non potesse riconoscersi « la paternità (o la maternità) [de]l genitore intenzionale » (ordinanza n. 8325/2020). Nel frattempo, però, la Corte europea aveva reso il suo primo parere, chiesto dal giudice francese, nel quale veniva interpretato l'art. 8 della Convenzione, che tutela il godimento della vita privata. Nel parere, la Corte aveva indicato come l'art. 8 implichi che la normativa nazionale predisponga gli strumenti utili a riconoscere il legame, di tipo genitoriale, tra il minore ed il suo genitore d'intenzione (primo parere, conclusione n. 1).

Ad avviso della Corte di cassazione, « la risposta della Corte di Strasburgo » al giudice francese si poneva « in conflitto con il diritto vivente in Italia » e non poteva essere ignorata: « nella decisione della causa », la Corte di cassazione riteneva infatti impossibile « prescindere dal [...] parere della Grande Camera » (ordinanza n. 8325/2020). Questo, « sebbene non direttamente vincolante, impone[va] scelte ermeneutiche differenti da quelle adottate dalle Sezioni Unite » della Corte di cassazione nella precedente giurisprudenza (*ibidem*). Ecco che allora, siccome il parere della Corte europea le imponeva di discostarsi dal diritto italiano, la Corte di cassazione si rivolgeva alla Corte costituzionale e le chiedeva di accertare, alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretata nel primo parere, la conformità all'art. 117, 1° comma, della Costituzione della norma nazionale che sanziona il ricorso alla tecnica della maternità surrogata.

Nella sentenza n. 33 del 2021 la Corte costituzionale ha anzi tutto indicato che i pareri, siccome privi di vincolatività in base all'art. 5 del Protocollo n. 16, non possono obbligare « né [...] lo Stato cui appartiene la giurisdizione richiedente, né *a fortiori* [...] gli altri Stati, tanto meno [...] quelli — come l'Italia — che non hanno ratificato il Protocollo in questione » (par. 3.1). « Cionondimeno », proseguiva la Corte costituzionale, gli Stati, financo quelli rimasti estranei al Protocollo, non possono ignorare *sic et simpliciter* i pareri della Corte europea: non possono farlo, in particolare, laddove il parere sia « confluito in pronunce successive, adottate in sede contenziosa dalla Corte EDU » (*ibidem*). Questo era in effetti il caso del primo parere, il cui contenuto interpretativo era confluito all'interno della « sentenza 16 luglio 2020, D. c. Francia » e della « decisione 19 novembre 2019, C. c. Francia ed E. c. Francia » (*ibidem*). Ebbene, in siffatte circostanze ben potrebbero porsi delle questioni di legittimità costituzionale anche negli ordinamenti degli Stati che non abbiano ratificato il Protocollo n. 16. Il parametro interposto di costituzionalità non sarebbe però costituito dal parere, sottolineava la Corte, bensì dalla norma convenzionale oggetto di interpretazione. Nel caso di specie, « [i]l giudice rimettente, pur richiamando [il primo] parere, invoca[va] infatti correttamente — quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale fondato, tra l'altro, sull'art. 117, 1° comma, Cost. — l'art. 8 CEDU » (*ibidem*).

L'impostazione fatta propria dalla Corte costituzionale e quella contenuta nel rapporto esplicativo presentano un elemento comune: ambedue riconnettono la possibilità che il parere produca effetti giuridici nei confronti degli Stati, anche estranei al Protocollo n. 16, alla circostanza che esso confluisca nella giurisprudenza della Corte europea. E tuttavia tra le due impostazioni vi è una differenza dirimente. Mentre il rapporto postula che i pareri, per il sol fatto di essere resi, confluiscono nella giurisprudenza della Corte la quale, includendo sia le pronunce consultive che le decisioni contenziose, sarebbe onnicomprensiva, la Corte

costituzionale sembra rifiutare l'idea di una giurisprudenza onnicomprensiva e negare, così, che i pareri possano automaticamente entrare a farne parte. Secondo l'impostazione accolta dalla Corte costituzionale, l'ingresso dei pareri o, per dir meglio, del loro contenuto interpretativo, nella giurisprudenza della Corte europea, è subordinato ad una circostanza: che il parere sia richiamato all'interno di una o più decisioni. Soltanto tale atto positivo potrebbe infatti trasporre gli effetti dei pareri dal piano particolare del rapporto di interlocuzione tra la Corte europea ed il giudice richiedente al piano, più generale, degli Stati destinatari della giurisprudenza della Corte.

Seguendo il filo di tali argomenti, il problema degli effetti dei pareri nei confronti degli Stati estranei al Protocollo n. 16 sarebbe sublimato nel problema degli effetti delle decisioni della Corte europea nei confronti degli Stati che non ne sono destinatari. Com'è noto, la questione degli effetti interpretativi delle decisioni della Corte rispetto agli Stati non parti del procedimento è particolarmente dibattuta (tra gli altri, li ammette TESAURO, *Costituzione e norme esterne, Il diritto dell'Unione europea*, 2009, p. 195 ss., mentre li esclude CANNIZZARO, *Il bilanciamento fra diritti fondamentali e l'art. 117, 1° comma, Cost.*, *Rivista*, 2010, p. 128 ss.).

Se pur è vero che, nel sistema convenzionale, le sentenze della Corte europea « hanno tutte lo stesso valore giuridico » (Corte europea dei diritti dell'uomo (grande camera), sent. 28 giugno 2018, *G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia*, ricorsi n. 1828/06, 34163/07 e 19029/11, par. 252), e che tale egual valore giuridico si ripercuote nell'identico effetto vincolante che esse producono sulle parti dei casi decisi, come indicato dall'art. 46 della Convenzione, ciò non impedisce affatto ai giudici nazionali di diversificarne il valore persuasivo ai fini dell'applicazione dei principi convenzionali negli ordinamenti nazionali. Difatti la giurisprudenza nazionale, ed in particolar modo quella costituzionale italiana, ha più volte distinto il rilievo « sostanziale » delle pronunce emesse dalla Corte europea sulla base del grado di consolidamento raggiunto dai principi ermeneutici che queste esprimono. Sulla base di tale giurisprudenza, ben si può ritenere, allora, che l'interpretazione di una norma convenzionale accolta in una decisione della Corte europea produca effetti di natura vincolante soltanto nei confronti dello Stato convenuto nello specifico procedimento; solo in corrispondenza del progressivo consolidamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo il suo carattere persuasivo si rafforzerebbe, producendo un effetto vincolante, *de facto*, rispetto ai giudici nazionali.

Più specificamente, la Corte costituzionale ha riconosciuto che è « solo un "diritto consolidato", generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce [della Corte di Strasburgo] che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo » (Corte costituzionale, sent. 26 marzo 2015 n. 49, par. 7; nello stesso senso, *ex multis*, le sentenze 26 novembre 2009 n. 311 e 4 dicembre 2009 n. 317 della stessa Corte; nella medesima prospettiva si pone altresì la sent. 13 dicembre 2017 n. 263, par. 5, nella quale le tesi del giudice rimettente, fondate su di una linea giurisprudenziale consolidata della Corte europea, vengono criticate dalla Corte costituzionale sulla base di una ulteriore giurisprudenza europea, della quale la Corte sottolinea il pari grado di consolidamento). Infatti, laddove una data interpretazione si consolidasse nella giurisprudenza europea, e soltanto in

tal caso, essa si salderebbe alle norme convenzionali che ne sono oggetto. Queste quindi « viv[rebbero] nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea » e, pertanto, un eventuale giudizio di costituzionalità non potrebbe che riguardare « la norma come prodotto dell'interpretazione [e] non la disposizione in sé e per sé considerata » (Corte costituzionale, sent. 24 ottobre 2007 n. 348, par. 4.7).

Ebbene nella sentenza n. 33 del 2021 la Corte costituzionale sembra avere ritenuto che l'art. 8 della Convenzione, come interpretato nel primo parere della Corte europea, fosse il prodotto di una giurisprudenza consolidata. Essa non si è posta alla ricerca del significato dell'art. 8. Bensì, nell'esaminare la questione controversa, la Corte costituzionale ha recepito l'interpretazione della disposizione che era stata accolta nella giurisprudenza della Corte europea: anche e soprattutto nella giurisprudenza nella quale era confluito il parere. Richiamando proprio la sentenza *D. c. Francia* e la decisione *C. ed E. c. Francia* la Corte ha infatti rilevato, tra le altre cose, che la « consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità, al metro dell'art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del “legame di filiazione” (*lien de filiation*) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita » (par. 5.4) e, inoltre, che sia « comunque necessario che ciascun ordinamento garantisca la concreta possibilità del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il “genitore d'intenzione”, al più tardi quando tali legami si sono di fatto concretizzati » (par. 5.6). A conclusione del proprio ragionamento, la Corte ha poi stabilito la necessità di un intervento del legislatore per « adeguare il diritto [nazionale] vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata », « nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore » (par. 5.9).

Sviluppando ulteriormente il percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale si potrebbe forse rilevare una certa contiguità tra i pareri della Corte europea richiamati in sede contenziosa e la sua giurisprudenza consolidata e non invece, come assumeva il rapporto esplicativo, tra i pareri e le decisioni. L'impostazione accolta dalla Corte costituzionale sembra infatti assumere che il parere della Corte europea, se versato dalla stessa Corte in una sua decisione, conferisca a quest'ultima una particolare valenza: quella propria, appunto, della giurisprudenza consolidata. I pareri della Corte europea, all'atto della loro applicazione in sede contenziosa, configurerebbero, dunque, una sorta di giurisprudenza consolidata « istantanea », per utilizzare un'espressione ben nota agli studiosi del diritto internazionale.

Tale soluzione riesce a valorizzare la particolare autorevolezza del parere senza, però, riconnettergli effetti giuridici autonomi che, ai sensi del Protocollo n. 16, non potrebbe evidentemente produrre. A ben vedere, l'equiparazione tra la decisione nella quale confluisce il contenuto del parere e la giurisprudenza consolidata della Corte europea consente di spiegare gli effetti che il parere (*rectius*, l'interpretazione del dettato convenzionale in esso stabilita) produce nei confronti degli Stati potenzialmente destinatari della giurisprudenza della Corte europea, superando il dilemma degli effetti prodotti dai pareri rispetto agli Stati estranei alla procedura consultiva e, a maggior ragione, rispetto agli Stati estranei rispetto al Protocollo n. 16. Ammettendo che i pareri non producono effetti se non

attraverso il consolidamento dei principi che essi formulano all'interno della più ampia giurisprudenza della Corte, tali effetti, di carattere indiretto, si produrranno allora indipendentemente dalla ratifica, da parte degli Stati, del Protocollo.

Tutto ciò non redime, però, il « peccato originale ». Pur identificando la ragione giuridica per cui il contenuto di un parere, una volta trasposto all'interno di una decisione, possa spiegare effetti nei confronti di tutti gli Stati potenzialmente destinatari della giurisprudenza della Corte, resta oscuro il fondamento giuridico della soluzione adottata dalla Corte europea, volta a fondare su di un parere consultivo la definizione di un procedimento contenzioso; tanto più allorché tale effetto si produca nei confronti di Stati non parti del Protocollo n. 16, come accaduto per esempio nel caso *N.Š. c. Croazia*. In altre parole, l'orientamento della Corte europea, teso ad applicare per la prima volta lo *standard* elaborato nei propri pareri per valutare la condotta di Stati che, evidentemente, di quei pareri non sono destinatari, non sembra poter trovare un appropriato fondamento giuridico nel sistema convenzionale. (*Aurora Rasi*)

Abstract. — According to Article 5 of Protocol No. 16 to the European Convention on Human Rights, advisory opinions released by the European Court of Human Rights do not produce binding effects. However, notwithstanding this clear statement, the interpretative solutions adopted by advisory opinions have been followed by the European Court in contentious cases. Advisory opinions have also been relied upon by the European Court in cases brought by individuals against States which had not become parties to Protocol No. 16. Based on an analysis of the Protocol, of the case law of the European Court and of the decision of Italian Constitutional Court No. 33 of 2021, this paper identifies some direct and indirect effects produced by this relatively new instrument of protection of human rights.